

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

480^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1986

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	CORTE DEI CONTI	
COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA		Trasmissione di documentazione.....	Pag. 5
Trasmissione di documenti	3	CORTE COSTITUZIONALE	
DISEGNI DI LEGGE		Trasmissione di sentenze	5
Annunzio di presentazione e assegnazione ...	3	CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	
Annunzio di presentazione	4	Trasmissione di documenti	6
Presentazione di relazioni	4	SUI LAVORI DEL SENATO	
INCHIESTE PARLAMENTARI		PRESIDENTE	6
Annunzio di presentazione di proposte	4	DISEGNI DI LEGGE	
GOVERNO		Discussione e approvazione:	
Trasmissione di documenti	4	«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, re-	

cante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1922) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CENGARLE (DC), relatore	Pag. 6
CONTI PERSINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	7
VECCHI (PCI)	10
SPANO Ottavio (PSI)	12

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (1892);

«Modifiche e integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina transitoria delle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione» (77), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (559), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori;

«Nuove norme sulla locazione degli immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abita-

zione» (1819), d'iniziativa del senatore Scavarolli e di altri senatori;

«Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione» (1836), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori;

«Nuova disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad usi non abitativi» (1849), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori (Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 18 e passim
LIPARI (DC), relatore	13, 31
* SPANO Roberto (PSI), relatore	14, 33, 34
* TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	16
COVI (PRI)	18, 31, 34
LOTTI Maurizio (PCI)	23 e passim
BIGLIA (MSI-DN)	26
PAGANI Maurizio (PSDI)	30
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	32
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze	33
* PISTOLESE (MSI-DN)	35
ALICI (PCI)	35

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 23 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Bonifacio, Campus, Colajanni, Colombo Svevo, Condorelli, Degola, Del Noce, Gozzini, Loprieno, Pastorino, Pingitore, Pinto Biagio, Rebecchini, Romei Carlo, Santalco, Scoppola, Ulianich, Vella, Vernaschi, Vitale.

Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Sono state trasmesse la relazione sulla visita effettuata negli Stati Uniti, nell'autunno 1985, da una delegazione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, istituita con legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché la connessa relazione inviata, alla Commissione medesima, dalla Commissione presidenziale USA sulla criminalità organizzata.

Per deliberazione adottata dalla menzionata Commissione parlamentare, il 16 luglio 1986, tali documenti costituiranno altrettanti allegati della relazione presentata dalla Commissione stessa, il 16 aprile 1986, alle Presidenze delle Camere (Doc. XXIII, n. 3), e pertanto verranno stampati e distribuiti.

Disegni di legge, annuncio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 28 luglio 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei trasporti:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245» (1929).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previo parere della 5^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 8^a Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 30 luglio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

In data 29 luglio 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1932).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), previ pareri della 2^a e della 5^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 10^a Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 30 luglio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 28 luglio 1986, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DEL PRETE, MARCHIO, FILETTI, GIANGREGORIO e COSTANZO. — «Istituzione in Taranto del Tribunale per i minorenni» (1930);

ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI, LOPRIENO, PINGITORE, FIORI, PASQUINO, MILANI Eliseo, RUSSO. — «Modifica agli articoli 30 e 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di prestazioni farmaceutiche» (1931).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 23 luglio 1986, il senatore Boggio ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, concernente proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313» (1907).

A nome della 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), in data 25 luglio 1986, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Angeloni, sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-leg-

ge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero» (1906);

dal senatore Cengarle, sul disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1922) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

PRESIDENTE. In data 24 luglio 1986, è stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

BONAZZI, FELICETTI, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI, BAIARDI, CONSOLI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO, URBANI e VOLPONI. — «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività di talune società fiduciarie e di società da esse controllate o ad esse collegate» (*Doc. XXII, n. 3*).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 luglio 1986, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 6 giugno 1986 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, modificata ed integrata dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Oronzo Valentini a membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera del levante» con sede in Bari.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro della difesa, con lettere in data 26 luglio 1986, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 10 giugno 1986 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito e della legge 6 agosto 1984, n. 456, concernente i programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni;

copia del verbale della riunione del 10 giugno 1986 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

PRESIDENTE. La Corte dei conti — Sezione enti locali —, con lettera in data 24 luglio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, il piano delle rilevazioni ed i criteri di esame dei conti consuntivi degli enti locali per l'esercizio 1985, adottati nella adunanza del 21 luglio 1986 con deliberazione n. 26 del 1986 (*Doc. LXIX*, n. 4).

Tale documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 6^a.

La Corte dei conti — Sezione enti locali —, con lettera in data 28 luglio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197, la deliberazione n. 28 del 1986 e la relativa relazione sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio finanziario 1985 (*Doc. LXXIII-bis*, n. 3).

Detto documento sarà trasmesso alle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 6^a.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 24 luglio 1986, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copie delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), limitatamente alle parole «fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza». Sentenza n. 207 del 9 luglio 1986 (*Doc. VII*, n. 115);

dell'articolo 9, quarto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso articolo 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo. Sentenza n. 208 del 9 luglio 1986 (*Doc. VII*, n. 116);

dell'articolo 12 («Lavoro notturno»), comma primo, della legge 26 aprile 1934, n. 653 («Tutela lavoro donne e fanciulli»), limitatamente alle parole: «per le donne di qualunque età e...», e dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'articolo 3 della Convenzione OIL n. 89 del 9 luglio 1948 — San Francisco — limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze. Sentenza n. 210 del 9 luglio 1986 (*Doc. VII*, n. 117).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettere in data 25 luglio 1986, ha trasmesso:

il testo del parere sulla ratifica della Convenzione n. 154 dell'OIL concernente «la promozione della contrattazione collettiva», richiesto al CNEL, su incarico del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed approvato da quel Consesso nella seduta del 17 luglio 1986;

il testo delle osservazioni e proposte recanti un «contributo all'analisi dei problemi congiunturali», approvato da quel consesso nel corso delle sedute del 16 e 17 luglio 1986.

Detti testi saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in via preliminare avverto che le deliberazioni sui presupposti di costituzionalità in ordine ai disegni di legge nn. 1929 e 1932, di conversione dei decreti-legge all'ordine del giorno, avranno luogo all'inizio della seduta pomeridiana.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1922) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il

relatore il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

all'atto dell'approvazione del disegno di legge n. 1922, di conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328,

invita il Governo:

a rendere noti i risultati ai quali è pervenuta la Commissione ministeriale incaricata di predisporre un provvedimento legislativo organico in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali;

a dare attuazione agli impegni già assunti affinché, entro il termine di scadenza delle provvidenze disposte nel decreto-legge n. 328, possa trovare attuazione la riforma della materia e quella attuale costituisca l'ultima proroga della normativa preesistente.

9.1922.1

LA COMMISSIONE

CENGARLE, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto già espresso in sede di relazione, anche perchè ritengo che su questo argomento sia stato già detto tutto ciò che vi era da dire. Un collega in Commissione ha osservato ironicamente che questo provvedimento ha avuto più edizioni della «Divina Commedia». Non voglio aggiungere alcun commento a questa dichiarazione.

Se mi consente, vorrei solo spendere una parola per illustrare l'ordine del giorno, che potrebbe essere definto il primo capitolo di questa «Divina Commedia».

PRESIDENTE. Possiamo anche parlare di «Pinocchio», che in realtà è il libro italiano che ha avuto il maggior numero di edizioni.

CENGARLE, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione, proprio per evitare di ripetere questa liturgia ogni due o tre mesi, ha presentato un ordine del giorno che mi auguro il Governo voglia accogliere. Con questo ordine del giorno in fondo noi chiediamo di conoscere i risultati cui è pervenuta un'appro-

sita commissione ministeriale che ha lavorato per lunghi mesi. Questi risultati dovrebbero consentire sia al Governo che alla Commissione di formulare un organico provvedimento teso a porre fine a tutte queste proroghe ed a dare un definitivo assetto all'argomento della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Con questo ordine del giorno chiediamo di conoscere due cose: anzitutto i risultati su cui ha lavorato la Commissione e la possibilità di dare attuazione agli impegni già assunti, affinché entro il termine di scadenza delle provvidenze disposte dal decreto-legge in esame possa realizzarsi l'auspicata riforma. In caso contrario sia da parte del relatore che da parte dei colleghi dell'opposizione si troverà difficilmente disponibilità per ripetere cose troppe volte dette in quest'Aula.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, stante l'assenza del Ministro — è in ritardo ma sta per arrivare — vuole prendere la parola a nome del Governo?

CONTI PERSINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, dopo le premesse fatte dal relatore senatore Cengarle e, in ossequio ad affermazioni già fatte più volte anche in que-

st'Aula sul carattere congiunturale di questo provvedimento, desidero ricordare che più volte abbiamo dato assicurazione che sarà compiuta un'organica revisione strutturale dell'intera e delicata materia della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Sull'ordine del giorno presentato mi dichiaro pienamente favorevole e pertanto è accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 5 è soppresso.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 4 del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 5.607 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

Al relativo onere, pari a lire 740 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.

Art. 2.

1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 3.465 miliardi per l'anno 1988 e in lire 1.440 miliardi per il periodo 1989-97, si provvede a carico delle assegnazioni recate dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 3.

1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.

3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° giugno 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Per l'anno 1986 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1986.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5 del decreto legge.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1986, n. 34, e 26 aprile 1986, n. 123, non convertiti in legge.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, potrei limitarmi a dire poche parole, come del resto ha fatto il relatore, perchè questa materia è già stata affrontata diverse volte dalla nostra Assemblea; non ricordo più se siamo alla trentesima o alla trentunesima edizione del provvedimento, ma credo che abbiamo raggiunto il numero delle edizioni di «Pinocchio», non della «Divina Commedia». Quindi potrei limitarmi a dire che sono d'accordo con il relatore e soprattutto con le affermazioni contenute nell'ordine del giorno che abbiamo appena approvato. Chiedo tuttavia scusa se invece colgo l'occasione per ribadire alcune considerazioni nel merito del provvedimento.

Desidero innanzitutto dichiarare che non vi sarà più alcuna disponibilità da parte del nostro Gruppo politico a ripercorrere la strada che sin qui abbiamo seguito, quella di votare o di astenerci su riedizioni di decreti riguardanti la fiscalizzazione degli oneri sociali. Affermiamo pertanto che è l'ultima volta che approviamo un provvedimento di questa natura. Ci associamo all'invito al Governo, contenuto nell'ordine del giorno, ad onorare gli impegni assunti di presentare in merito un disegno di legge organico della materia, che dia certezza alle imprese circa i finanziamenti pubblici e contemporaneamente stabilisca una finalizzazione precisa ai trasferimenti di queste risorse alle imprese. Si tratta di ingenti mezzi finanziari pubblici che sino ad ora sono caduti a pioggia su tutte le imprese indipendentemente dalle loro condizioni, sia di livello occupazionale, sia di mercato, sia tecnologiche. Dobbiamo rilevare, a questo proposito, che la situazione è profondamente mutata rispetto al periodo precedente, ossia al momento in cui si è presa la decisione di intervenire sul piano della fiscalizzazione degli oneri sociali. Quindi un riesame della materia ed una riflessione si impongono. Voglio qui ricordare che la fiscalizzazione è iniziata nel 1977 e che essa aveva il presupposto di aiutare le imprese a sostenere la concorrenza internazionale, di fronte ad un presunto, elevato costo del lavoro in Italia; quindi era finalizzata all'abbattimento del costo del lavoro per permettere alle imprese di concorrere a livello internazionale. Poi via via la fiscalizzazione, che era prevista solo per le imprese industriali, si è allargata al settore agricolo, a quello commerciale e sinanco, con quest'ultimo provvedimento, a quello del turismo, cioè, per così dire, al settore dell'attività all'aria aperta e quindi anche ai campeggi e a tutte le iniziative che si svolgono in questo settore. Non ci troviamo più nella condizione degli anni intorno al 1977 e anche di quelli più recenti; come risulta anche da una recente indagine condotta dalla Mediobanca, il costo del lavoro in Italia si è notevolmente ridotto per unità di prodotto e le imprese hanno realizzato, soprattutto nel 1985, un aumento dei propri utili e quindi un aumento dei propri

profitti. Pertanto, siamo di fronte ad una condizione estremamente diversa rispetto al momento in cui è stata decisa l'adozione di questa misura. La stessa situazione economica generale è diversa. Da parte di tutti quanti viene affermato che in quest'ultimo periodo si sono manifestate situazioni favorevoli sia per la riduzione del costo del petrolio e delle materie prime sia per la svalutazione del dollaro, anche se è vero che le tendenze dell'economia mondiale si stanno modificando soprattutto a partire dalla condizione dell'economia americana. Si sta bruciando rapidamente questo periodo favorevole della nostra economia e pertanto siamo dell'avviso che esistono le due condizioni — un'economia favorevole ed una condizione delle imprese che non è più quella del passato — per pensare a un provvedimento che sistemi l'insieme della materia. Bisogna lavorare per riformare la materia e per dare certezza — come ho già detto — alle imprese che hanno vissuto nel corso di questi anni sempre nell'incertezza che il Parlamento approvasse o meno il provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali. Quando c'è una simile incertezza non si può programmare e non si possono neanche utilizzare questi contributi pubblici per far fronte ai problemi interni della vita aziendale, cioè per risanare le condizioni dell'azienda, per riammodernarla e per sviluppare i livelli di occupazione.

Ritengo che oggi siamo in condizione di lavorare per arrivare ad un riordino organico della materia anche perchè presso il Ministero del lavoro è stata costituita un'apposita commissione la quale ha lavorato per raccogliere tutte le informazioni necessarie per studiare il problema. Questa commissione ha concluso i propri lavori più di un anno fa ed il Parlamento ancora non ne conosce i risultati, quindi non è stato messo in grado di pronunciarsi e di operare per rafforzare in modo più completo l'insieme di questa tematica.

In base a questi motivi, com'è stato indicato nell'ordine del giorno, sottolineiamo anche noi la necessità che il Ministro faccia conoscere quali sono i risultati del lavoro della commissione in modo che si possa affrontare nel merito la questione con più

cognizione di causa e si possano formulare ipotesi per una razionalizzazione ed un riordino generale della materia. Se il Governo non farà ciò, cioè non formulerà una proposta di riordino della materia, lo faremo noi, come Gruppo politico, nella prossima ripresa autunnale dei lavori perchè non si può più procedere con l'assistenzialismo e con gli interventi a pioggia che sono stati fatti finora. Bisogna riuscire a finalizzare precisamente l'intervento pubblico, e bisogna finalizzarlo soprattutto in relazione a due obiettivi che sono essenziali per avere un'economia che possa stare nel mercato internazionale, che possa quindi competere con le nuove convenienze del mercato internazionale. Questi obiettivi riguardano l'innovazione tecnologica e i livelli di occupazione. Soprattutto quando parliamo del Mezzogiorno, credo che quest'ultimo debba essere uno degli obiettivi verso il quale occorre muoversi attraverso l'intervento pubblico. Quindi un riordino ed una razionalizzazione della materia che dia questa certezza e che si muova verso queste finalizzazioni è un obiettivo al quale tutte le forze che siedono in questo Parlamento devono puntare, perchè le decine di migliaia di miliardi di denaro pubblico che vengono spesi siano spesi bene, nell'interesse generale della collettività e non a sostegno di imprese che non ne hanno bisogno.

Signor Presidente, desidero esprimere soddisfazione per il fatto che la Camera ha mantenuto il testo da noi licenziato circa un mese fa ed anche per il principio che noi, quando abbiamo discusso il provvedimento un mese fa, abbiamo inserito e che riteniamo giusto, irrinunciabile, e cioè che alle imprese siano dati contributi pubblici se sono in regola con la legge e soprattutto se sono in regola con il trattamento dei lavoratori e quindi nel rispetto dei contratti nazionali e provinciali. Del resto si tratta di una condizione che si chiede anche quando si concedono appalti di interesse pubblico alle imprese e pertanto non vedo perchè non si dovesse inserire questo principio anche in un provvedimento che regola la fiscalizzazione degli oneri sociali. Il fatto che la Camera abbia ritenuto opportuno mantenere fermo questo principio è importante anche per evitare il

determinarsi di condizioni di concorrenza sleale tra le imprese per cui le imprese che non rispettano i contratti o le leggi sarebbero doppiamente premiate anche con un intervento di denaro pubblico.

La nostra soddisfazione si esprime anche in rapporto al fatto che non è passato un emendamento che alla Camera era stato presentato, per allargare la sfera delle condizioni, necessarie per usufruire del beneficio, anche alla contrattazione aziendale, con il presupposto che la contrattazione aziendale non fosse integrativa rispetto ai contratti provinciali e nazionali, ma fosse un'operazione che giocava al ribasso, tenendo conto dell'elevato livello di disoccupazione presente nel Mezzogiorno, per cui le imprese impongono i loro contratti aziendali indipendentemente da quanto si è realizzato con la contrattazione nazionale e provinciale. Pertanto il fatto che sia stato respinto questo emendamento e che il provvedimento ci venga ripresentato nel testo da noi approvato, riteniamo sia importante.

Desidero ribadire ancora, per terminare queste brevi considerazioni, che è l'ultima volta che noi ci pronunciamo favorevolmente rispetto ad un provvedimento di questo tipo ed invitiamo quindi il Governo a tener fede ai propri impegni e ad onorarli, sottoponendoci i risultati del lavoro della commissione e soprattutto formulando una proposta di riordino dell'insieme della materia per poter dare a questo intervento pubblico una precisa finalizzazione che sia veramente di sostegno allo sviluppo di una condizione economica diversa per il Mezzogiorno, nel senso di rendere le imprese più vitali, economicamente valide e quindi in grado di competere nel mercato interno ed internazionale e di aggredire uno dei mali più gravi della nostra società che è quello della disoccupazione, in particolar modo della disoccupazione giovanile e della disoccupazione femminile che nel Mezzogiorno è estremamente vasta. Questo è anche il modo non solo per rivitalizzare l'economia meridionale ma per condurre la nostra battaglia per la salvaguardia e lo sviluppo della democrazia e per impedire quelle degenerazioni che mafia e camorra, avvalendosi anche di una condizione sociale

estremamente pesante, determinano all'interno della società meridionale con effetti negativi per l'insieme della società nazionale.

Questo è lo spirito con il quale voteremo a favore — ripeto: per l'ultima volta — di questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPANO OTTAVIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO OTTAVIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, intervengo solo per dichiarare che la mia parte politica voterà a favore del disegno di legge n. 1922 di conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, che reitera il precedente decreto n. 123 del 26 aprile 1986 che non era stato convertito entro i termini costituzionali.

Approfitto per esprimere, come hanno già fatto altri colleghi, il collega relatore e il senatore Vecchi, la soddisfazione del mio Gruppo per il particolare riferimento all'articolo 3 del provvedimento al nostro esame che esclude la corresponsione dei benefici a coloro che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o che siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli svolti o che abbiano ricevuto retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali.

Mi corre, comunque, anche l'obbligo, signor Presidente, di esprimere l'auspicio che la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi a favore delle aziende del Mezzogiorno venga definitivamente regolamentata con un provvedimento organico e in via definitiva, senza cioè ricorrere a ulteriori decreti-legge, tenendo conto soprattutto delle esigenze avanzate più volte dalle cooperative di produzione e lavoro che operano nel Meridione. Ho presentato a nome del mio Gruppo un ordine del giorno, che ho ritirato con la promessa che alla scadenza di questo provvedimento, cioè al mese di novembre di quest'anno, la materia si esamini in maniera definitiva e venga

portata a termine coinvolgendo altre imprese come quelle cooperative che operano appunto nel Meridione del nostro paese. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (1892);

«Modifiche e integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina transitoria delle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione» (77), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (559), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori;

«Nuove norme sulla locazione degli immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione» (1819), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori;

«Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione» (1836), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori;

«Nuova disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad usi non abitativi» (1849), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori.

(*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1892, 77, 559, 1819, 1836 e 1849.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 23 luglio si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Lipari.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, intendo fare soltanto delle brevissime osservazioni sul contenuto della discussione che è stata molto rapida e schematica. In fondo, a voler sommare tutte le indicazioni emerse nel dibattito, si potrebbe arrivare quasi alla cancellazione integrale di questo decreto, perchè alcuni, per esempio il senatore Libertini, sostengono che esso va approvato soltanto nell'articolo 2, altri ritengono invece che l'articolo 2 sia viziato di profili di incostituzionalità e quindi il decreto vada salvato soltanto negli articoli 1 e 3.

Sostanzialmente, mettendo insieme queste considerazioni, si deve forse arrivare a quel tipo di soluzione intermedia che come relatori avevamo avanzato e cioè che certamente il decreto è pieno di difetti tecnici dal punto di vista della formulazione legislativa ma che, al di là di questi difetti tecnici, la sua sostanziale struttura è il meno peggio che in questo momento si possa fare.

L'articolo 1 ha una sua giustificazione di fondo nel fatto che, in difetto di un intervento normativo, rimarrebbero forti dubbi a seguito della sentenza della Corte costituzionale su quale sia l'ambito del vecchio articolo 69 della legge che continui ad essere operante. Ove anche non si accettasse il principio, pur testualmente affermato dalla sentenza della Corte, che la decisione di incostituzionalità di una norma abrogatrice fa rivivere la norma abrogata, anche se non si accettasse, come parte della dottrina non accetta, questa posizione, certamente rimarrebbe affidato alla libera interpretazione del giudice ordinario stabilire quali dei contenuti del vecchio articolo 69 rimangono ancora in vigore.

Quindi anche coloro che non sono d'accordo sulla integrale riscrittura dell'articolo 69 tutto sommato propongono un testo alternativo dell'articolo 1 del decreto che ne riproduce in buona sostanza il contenuto. È questo un profilo sul quale in termini generali ritengo non si possa non esprimere il consenso.

Quanto al problema tecnico che è stato in concreto prospettato nei commi 7 e 8 di

questo nuovo testo dell'articolo 69, certo si possono avere dei dissensi circa la soluzione tecnica. Rimane il fatto che essa rappresenta un meccanismo di approssimazione di questi contratti non ancora entrati nel trattamento a regime ad un meccanismo di libero mercato. Non credo che ciò conduca a far considerare il proprietario dell'immobile un socio anomalo dell'impresa del conduttore, come pure ha sostenuto il senatore Libertini. In fondo si tratta di un meccanismo che in qualche modo è proprio del sistema: il valore di un'impresa commerciale che si esercita in un luogo determinato è in qualche misura collegato anche alla collocazione dell'immobile. È un principio generale del sistema economico. Quanto poi a sostenere che il meccanismo dei commi 7 e 8 dell'articolo 1 finirebbe sostanzialmente per condurre, attraverso la struttura del rilancio, a determinare un canone concreto di locazione superiore a quello di mercato, ciò si può dire soltanto in teoria, in astratto, perchè le regole dell'economia hanno alcuni loro precisi condizionamenti e questo risultato non si potrebbe al limite che determinare in situazioni molto marginali.

Per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 2, nella relazione ho espresso alcune mie esplicite riserve su quelli che potevano essere vizi di costituzionalità di tale norma; ho acceduto tuttavia alla soluzione prevalsa nelle Commissioni riunite, secondo la quale ad un certo punto una misura di proroga doveva in qualche modo essere concessa.

L'articolo 3 prevede forme di provvidenza a favore di coloro che sono nella conduzione dell'immobile perchè possano eventualmente diventarne proprietari attraverso meccanismi di agevolazioni creditizie e questa è una soluzione sulla quale non si può non essere d'accordo.

Rimane il problema di fondo avanzato con diversi accenti da tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, cioè lo squilibrio che nel sistema complessivo si verrebbe a determinare rispetto agli immobili destinati ad uso abitativo, ma questo non può essere risolto in questo intervento legislativo; sollecito semmai il Parlamento ad un rapido intervento in un contesto più razionale.

Non possiamo quindi che confermare la sollecitazione alla conversione di questo decreto, auspicando che la Presidenza si renda interprete presso l'altro ramo del Parlamento perchè quest'ultimo, magari modificando i programmi già resi pubblici, consideri la scadenza prevista per questo decreto al 31 agosto prossimo venturo e non tenga fede alla programmazione dei lavori che prevede la chiusura nella giornata di domani, con la sostanziale inutilità del lavoro qui svolto in termini molto sollecitati e impegnati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Roberto Spano.

* **SPANO ROBERTO, relatore.** Signor Presidente cercherò di essere molto breve. A me interessa, nella replica, fare qualche considerazione su una questione che, a mio giudizio, è, definitivamente, anche se nell'attività legislativa il termine «definitivo» non è mai opportuno, risolta: quella cioè del passaggio per la utilizzazione di locazioni ad uso non abitativo ad un regime di cosiddetto «libero mercato». Anche su questa espressione, alla quale ognuno di noi dà significati diversi, bisognerebbe intendersi, nel senso che la Corte è intervenuta e ha creato un vuoto legislativo rispetto ad un segmento del patrimonio immobiliare utilizzabile per scopi non abitativi, valutabile intorno alle 200-300 mila unità. Non è poca cosa, in quanto, poi, la ripartizione di questa parte del patrimonio immobiliare non è distribuita in maniera equilibrata, quindi può determinare dei punti, diciamo, di tensione e di iniziativa speculativa, da parte dei proprietari, che si riflettono inevitabilmente non solo sui conduttori — e questo è un punto che desidero sottolineare con molta forza — ma, soprattutto, questo elemento, poi, si scarica sui consumatori, al di là dei prodotti che vengono distribuiti o utilizzati. Questo vale per l'abbigliamento, per beni di consumo e non, per servizi, quindi per una gamma di attività, comprese quelle alberghiere, che hanno una rilevanza non indifferente per l'andamento economico complessivo del nostro paese. Ecco perchè credo che il Parlamento si sia risolto ad esaminare la materia con una attenzione

forse superiore a quella che era l'aspettativa anche delle categorie. Infatti, queste ultime sono state — mi si consenta di dirlo — per così dire «in sonno» fino alla vigilia della nostra discussione in Aula, ed hanno avuto un risveglio improvviso e sorprendente per chi, come me, le ha sorprese «in sonno», soltanto negli ultimi giorni. Evidentemente vi è stata una sottovalutazione, oppure il periodo estivo incide anche sulla validità e la capacità di iniziativa delle organizzazioni sociali: sta di fatto che noi siamo giunti a questa discussione avendo, poi, un elemento anche di sorpresa, in parte annunciato ma molto più enfatizzato durante la discussione in Aula, relativo alla soppressione — perchè di questo si tratta — dell'articolo 1 del decreto.

Ora, non credo sia questa la strada da battere, ma ritengo che, inevitabilmente, ci troviamo di fronte ad una soluzione che può non essere, anzi non lo è, perfetta e non è risolutiva nel modo più soddisfacente per nessuno, cioè quella della conversione in legge del decreto-legge. Ciò non toglie che ci si possa tornare a riflettere successivamente in fase di definizione del testo della modifica della legge sull'equo canone del 1978, n. 479. Desidero però ribadire che il mercato, libero o meno libero che sia, è stato fortemente e comunque liberalizzato proprio dalla legge del 1978 e questo lo afferma chi, ad esempio, in quella fase non era in Parlamento, ma operando come dirigente di una parte politica ha suggerito di andare ad un regime più regolamentato degli affitti per le locazioni ad uso non abitativo.

Sta di fatto che gli effetti inflattivi dell'adeguamento di questo patrimonio a una situazione di tendenziale libero mercato si sono già determinati per buona parte del patrimonio immobiliare. Non c'è dubbio che questo ulteriore segmento, il 25-30 per cento a seconda dei dati che si vogliono utilizzare (censimenti, indagini e così via) può determinare un'ulteriore spinta in una fase delicata della nostra economia, fase in cui si sta rilevando una tendenza positiva al riassorbimento del tasso inflattivo. Sono le stesse ragioni per cui molti, in Parlamento, si sono battuti per una riflessione più attenta sui meccanismi di adeguamento e modifica della

legge sull'equo canone per le locazioni ad uso abitativo. Quindi vi è omogeneità e sintonia, nel senso non di proteggere qualcuno, ma di difendere complessivamente un andamento dell'economia che va tutelato senza traumi, senza tensioni eccessive rispetto allo sforzo che il paese e la collettività nel suo complesso sta facendo in questa direzione. Fatta questa considerazione, concludo il mio intervento con un'altra valutazione. Indubbiamente ha ragione il senatore Lipari quando sottolinea che il nostro lavoro, produttivo o meno che lo si giudichi, ha però una conseguenza immediata nella disponibilità dell'altro ramo del Parlamento ad accoglierlo integralmente o con modifiche in tempi brevi, altrimenti ci ritroveremo purtroppo a riesaminare ancora la materia e a rendere meno produttivo il tempo che vi abbiamo dedicato e che vi dovremo dedicare. Da questo punto di vista possiamo solo sottolineare ciò, sapendo che l'altro ramo del Parlamento è libero di determinare contenuti anche diversi da quelli da noi indicati.

Ribadisco comunque che un miglioramento del provvedimento, da parte delle Commissioni riunite, è stato realizzato nella direzione di una o più soluzioni equilibrate tra le parti in gioco nel mercato dell'affitto, vale a dire i proprietari e i conduttori, nel senso che si è voluto non privilegiare ma dare un punto di equilibrio possibile tra l'interesse degli uni e quello degli altri, in riferimento anche agli interessi dei consumatori e dell'utenza, dando una preferenza alla stabilità rispetto alla mobilità, pur consentendo quest'ultima. Questi due elementi di dinamica del mercato sono sostanzialmente fisiologici di un mercato, appunto, che tende ad essere libero e devono essere conservati e fortemente tutelati e garantiti.

Credo che le norme di modifica che abbiamo approvato vadano in questa direzione e che quindi il Senato possa, con una parca soddisfazione, accingersi ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge a noi presentato. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge al nostro esame, del quale chiediamo la conversione, disciplina una materia di indubbia rilevanza economica non meno che sociale, così come è stato ricordato dai relatori, che ringrazio, senatori Lipari e Spano.

La regolamentazione di taluni aspetti delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione è intesa, infatti, a trovare un punto d'incontro tra gli interessi economici delle parti, entrambi meritevoli di tutela ma obiettivamente contrastanti. Il loro contemporaneo si riflette, attraverso il mercato e le sue leggi, in ambiti più vasti e riguarda — si può ben dire — l'intera collettività.

È in questo spirito di tutela degli interessi generali che il Governo è intervenuto in via di urgenza per eliminare un pericoloso vuoto legislativo prodottosi a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale. Il Parlamento infatti, con la legge n. 118 del 1985, aveva ritenuto di risolvere il problema accordando al conduttore il diritto a rinnovare il contratto e stabilendo un adeguamento del canone pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi tra la data di stipula del contratto e l'entrata in vigore della legge.

Tuttavia la Corte costituzionale, ribadendo criteri già in passato affermati, ha dichiarato illegittimo il meccanismo, ritenendo che esso costituisca nella realtà una vera e propria proroga legale. Il giudice costituzionale ha ravvisato l'imposizione coattiva della protrazione dei contratti, mezzo non idoneo a ricondurre i contratti medesimi nella disciplina comune, tanto più che la possibilità di riottenere l'immobile era stata notevolmente ristretta dalla condizione della necessità, condizione, questa, propria di un regime vincolistico e quindi estranea al principio dell'autonomia negoziale che caratterizza la legge n. 392 del 1978 in relazione alle locazioni a regime di immobili ad uso non residenziale.

La Corte ha inoltre ritenuto che la disciplina del canone, insieme alla proroga del contratto, avvantaggi una sola delle parti e che, d'altra parte, il sistema della legge n. 118

non consenta di tener conto comparativamente delle condizioni economiche delle parti interessate. Sulla base delle articolate argomentazioni della Corte, il Governo ha ritenuto che la nuova disciplina dovesse favorire, nella misura più ampia possibile, il ritorno alla contrattazione delle parti, pur nell'ambito di un sistema tendente a compensare possibili effetti perversi derivanti da un'improvvisa ed incontrollata liberalizzazione del mercato.

Il Governo inoltre non poteva non tener conto della giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale che ha più volte sottolineato l'esigenza di rispettare la norma costituzionale che tutela il diritto di proprietà. Ecco perchè non abbiamo capito la posizione del Gruppo comunista che ha chiesto più volte, sia in sede di Commissione che in quest'Aula, lo stralcio dell'articolo 1 del decreto. Con questo stralcio saremmo andati incontro ad una violazione del dettato della Corte costituzionale per la seconda volta e questo sarebbe stato molto grave.

Pertanto con il decreto-legge si prevede un meccanismo che piuttosto che una sorta di rilancio istituisce tra le parti un controllo reciproco. Non sono d'accordo con il senatore Libertini quando fa riferimento alla logica che animerebbe questo decreto-legge. Egli afferma che questo decreto-legge dovrebbe cautelare la rendita della proprietà, cioè la rendita parassitaria.

A questo proposito vorrei fornire all'Assemblea delle cifre per quanto riguarda i canoni amministrati: in riferimento a contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964 i canoni annui ammontavano a 3.538.000; tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973 a 3.261.000; dopo il 31 dicembre 1973 a 2.805.000. Con la metodologia dell'adeguamento dei canoni introdotta dalla legge n. 94 del 1982 la logica complessiva del sistema dei canoni degli immobili per uso non residenziale si è completamente ribaltata. Il canone medio dei contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964 risulta superiore di oltre il 26 per cento rispetto a quello medio relativo a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Per quanto riguarda i canoni di mercato,

signor Presidente, onorevoli senatori, debbo riportare alcuni dati che si riferiscono ai valori a metro quadrato relativi a tre grandi città e ad alcune tipologie d'uso: ufficio di prestigio centrale della città di Milano, al metro quadrato il canone di mercato si aggira attorno a 200-280-400.000 lire; a Roma 270-400.000; a Torino 100-150.000. Un ufficio in buona posizione, a metro quadro, per ogni anno, a Milano si aggira in media tra 180-220.000 lire; a Roma tra le 170-220.000; a Torino tra le 70-100.000. Gli uffici periferici a metro quadro per ogni anno si aggirano a Milano fra 120.000 e 160.000 lire; a Roma tra 100.000 e 140.000; a Torino tra 50.000 e 80.000. Per i negozi centrali mediamente i canoni di mercato per ogni metro quadro si aggirano fra 400.000 e 1.000.000 a Milano; a Roma fra 150.000 e 800.000; a Torino fra 250.000 e 450.000. I capannoni periferici, sempre per metro quadrato, a Milano si aggirano tra le 30.000 e le 40.000 lire; a Roma tra 30.000 e 40.000; a Torino tra 20.000 e 30.000.

Allo stato attuale dell'informazione non pare possibile un confronto tra i livelli dei canoni controllati e quelli richiesti sul libero mercato, ma certamente, a titolo puramente esemplificativo, si può rilevare come per un esercizio commerciale di 50 metri quadrati l'attuale canone medio controllato a metro quadrato varia dalle 56.100 alle 70.760 lire annue a seconda della data di stipula del contratto. Con la normativa prevista in questo decreto-legge si arriverà, grosso modo, a toccare i livelli previsti nei canoni di mercato, di cui ho portato alcune esemplificazioni che si riferiscono a tre grandi città.

Infatti l'articolo 1 del decreto-legge disciplina l'articolo 69 della legge sull'equo canone, innovando rispetto al testo originario per ciò che concerne l'obbligo del locatore di comunicare al conduttore entro il 31 ottobre 1986 se e a quali condizioni intenda proseguire nella locazione. Viene precisato che tale obbligo ricorre anche nell'ipotesi in cui il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo o commerciale proprio ovvero ristrutturarlo o demolirlo. In secondo luogo vi è la previsione delle facoltà, per il conduttore, di offrire al locatore, che non intenda

proseguire nella locazione, un canone di locazione garantito da polizza fidejussoria per un importo pari a dodici mensilità; per la corresponsione al conduttore di una indennità pari a ventuno, ovvero a venticinque (nel caso di attività alberghiera) mensilità del canone offerto in caso di persistenza del locatore nel rifiuto di proseguire il rapporto locatizio e a questo proposito ricordo che la Commissione ha previsto alcune modifiche per le quali il Governo si è rimesso alla Commissione e si rimette oggi all'Aula, avendo studiato il tipo di meccanismo e le relative quantità; per la corresponsione al conduttore di una indennità pari a ventuno, ovvero a venticinque mensilità del canone corrente di mercato (anche questo valore è stato elevato dalla Commissione) in assenza di un accordo tra le parti ed anche nelle ipotesi di cui all'articolo 29, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera a) per la quale l'indennità è calcolata con riguardo al canone corrisposto.

L'esigenza di un periodo di rodaggio è poi a fondamento dell'articolo 2, il quale prevede un differimento della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per un periodo di nove o di dodici mesi per le locazioni con destinazione alberghiera, a partire dalla data di esecutorietà prevista nel provvedimento di rilascio emesso dal giudice. La sospensione non opera nei casi di morosità, anche se sopraggiunta durante il periodo di differimento. L'aumento del canone, per il periodo di differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, può essere operato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento. I periodi di differimento non possono superare la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.

Sempre nell'ottica della tutela delle categorie economiche operanti nel mercato, il Governo ha poi ritenuto di agevolare l'acquisizione in proprietà degli immobili necessari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

L'articolo 3 prevede infatti finanziamenti e contributi in conto capitale per l'acquisto, da parte del conduttore, degli immobili locati, purchè adibiti ad attività commerciali da almeno dieci anni alla data di entrata in

vigore del presente decreto. I mutui agevolati sono pari al 50 per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali e i contributi in conto capitale al 20 per cento dello stesso prezzo. Una differenziazione territoriale è prevista — almeno nel testo originario del Governo — per l'onere a carico dei lavoratori con riferimento ai mutui agevolati: infatti è pari al 50 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento, rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno. In proposito è stato presentato un emendamento dalle Commissioni riunite, con motivazioni, allo stato, non del tutto chiare.

Da questo complesso di disposizioni mi pare che emerga con chiarezza lo sforzo di una attenta calibratura degli interessi delle parti, certamente non andando incontro a quello che costituiva un tentativo surrettizio di avviarsi verso l'espropriazione della proprietà, evidenziata attraverso alcuni emendamenti presentati dal Gruppo comunista. In particolare richiamo l'attenzione dell'Assemblea sulla somma dovuta quale riconoscimento dell'avviamento commerciale di cui si è chiesta la maggiorazione. L'opportunità di un ristoro dell'avviamento perduto con la estinzione del contratto è fuori discussione, ma è altrettanto vero che se tale somma risultasse troppo elevata finirebbe col costituire una forma surrettizia di espropriazione, così come ho affermato poc'anzi.

Il Governo pertanto invita l'Assemblea a pronunciarsi favorevolmente in ordine alla conversione del decreto-legge, senza incisive modifiche, convinto, come è, che il provvedimento corrisponda all'esigenza di una adeguata soluzione dei problemi affrontati. Certo, il Governo non poteva prevedere, in questo decreto-legge, anche la normativa per gli immobili ad uso abitativo, come è stato più volte richiesto da parte del senatore Libertini, al fine di presentare un intervento organico nella materia e per non affrontare il problema delle abitazioni con gli sfratti resi obbligatori dai decreti-legge. Ci è sembrato molto strano l'intervento di qualche giorno fa del senatore Libertini, perchè egli sa che esistono alcune proposte di modifica della legge n. 392 attualmente all'esame della

Commissione lavori pubblici del Senato. Pertanto non ritengo che sia questa la sede opportuna per inserire nel decreto-legge una norma riguardante gli immobili per uso abitativo.

Signor Presidente e onorevoli senatori, con queste considerazioni finali chiedo l'approvazione del provvedimento legislativo all'esame.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 1892, devo avvertire che sono improponibili, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.1, 3.0.4 e 3.0.8 in quanto, pur riguardando immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, sono relativi non ai contratti di locazione di tali immobili, ma ai criteri a cui i comuni — e più in generale i pubblici poteri — debbono attenersi per disciplinare la destinazione di uso commerciale degli immobili stessi. Tali emendamenti sono quindi estranei alla materia oggetto del decreto-legge. Ugualmente estraneo alla materia — e pertanto improponibile ai sensi del citato articolo 97 del Regolamento — è l'emendamento 3.0.5 che riguarda l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione, fattispecie, quest'ultima, estranea al provvedimento al nostro esame.

Invito il senatore Covi, a nome della 5^a Commissione permanente, ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

COVI. Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda la maggior parte degli emendamenti non ci sono ragioni ostative da parte della Commissione bilancio. Al contrario, la 5^a Commissione ritiene di dovere esprimere parere contrario nei confronti degli emendamenti 3.0.2, 3.0.6, 3.0.3 e 3.0.7 in quanto si stabilisce una deducibilità dal reddito complessivo dell'indennità di avviamento che viene versata. Inoltre, anche se viene previsto che poi questo introito è tassato a carico del conduttore che lo percepisce, anzitutto si deve rilevare che viene proposto il metodo della tassazione separata di questo

percepimento, e quindi ad aliquote evidentemente inferiori; nella sostanza tutte queste norme introducono delle deduzioni — in ordine alle quali è difficile poter fare il conto della possibile incidenza — per le quali non si prevede nulla. Pertanto, non esistendo la copertura, la 5^a Commissione permanente esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1892.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Art. 69 (*Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale*). — Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 31 ottobre 1986, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 21 mensilità, ovvero a 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore può, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza fidejussoria per una somma pari a 12 mensilità del canone offerto.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore è dovuta l'indennità per l'avvia-

mento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

In mancanza della comunicazione da parte del locatore o dell'offerta da parte del conduttore, nonchè nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40 ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

- 1.19 LOTTI Maurizio, LIBERTINI, POLLASTRELLI, BAIARDI, VISCONTI, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« 1. Nei rapporti già regolati dal comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, qualora il locatore abbia inviato o invii entro il 31 ottobre 1986 la comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 — semprechè egli ne abbia l'obbligo a norma di tale articolo —, il conduttore può inviare entro il 30 novembre 1986 la comunicazione di cui ai commi quarto e quinto dello stesso articolo e per gli effetti ivi previsti: il nuovo rapporto decorre dalle scadenze indicate negli articoli 67 e 71 della legge medesima, così come prorogate dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, per la durata prevista negli articoli 27 e 28 della legge suddetta.

2. Il conduttore, qualora non accetti le condizioni offerte dal locatore, ha diritto di

ricevere, al momento del rilascio dell'immobile, il compenso previsto dal comma sesto dello stesso articolo 69.

3. Qualora il locatore non abbia inviato e non invii entro il 31 ottobre 1986 la comunicazione di cui al comma 1 — nei casi in cui egli abbia l'obbligo di inviarla —, il conduttore ha diritto di ricevere l'indennità prevista dal comma settimo dello stesso articolo 69, nella misura e alle condizioni ivi indicate.

4. Tale indennità, in caso di rilascio per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), della stessa legge, è commisurata sulla base del canone corrisposto al momento della cessazione della locazione.

5. Al conduttore spetta soltanto la metà del compenso o dell'indennità previsti nei precedenti commi se la locazione sia stata pattuita per una delle attività indicate nei primi tre commi dell'articolo 27 ovvero nell'articolo 42 della legge suddetta, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 34 della legge stessa.

6. Il conduttore, in tutti i casi nei quali non abbia accettato di concludere il nuovo contratto di locazione ai sensi del primo comma, è tenuto a corrispondere, per il

periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di cessazione della locazione e la data di effettivo rilascio, un indennizzo mensile corrispondente ad una mensilità del compenso o della indennità previsti nei precedenti commi, oltre al rimborso delle spese per i servizi accessori, detraendo quanto eventualmente già versato per tale periodo.

7. I canoni e gli indennizzi (per la parte che non sia coperta dai versamenti già effettuati dal conduttore), nonché i compensi e le indennità di cui ai commi precedenti, sono aggiornati nella misura prevista dall'articolo 32 della citata legge qualora siano pagati in epoca diversa da quella della loro determinazione, e con conguaglio degli interessi legali qualora siano pagati in epoca diversa da quella della loro esigibilità.

8. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti passati in cosa giudicata e degli accordi conclusi dalle parti prima della entrata in vigore di legge di conversione del presente decreto ».

1.6 **BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO**

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: « legge 27 luglio 1978, n. 392, » con le altre: « presente legge, ».

1.1 **LE COMMISSIONI RIUNITE**

Al secondo capoverso sostituire le parole: « ricorre anche » con le altre: « non ricorre ».

1.7 **BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO**

Al sesto capoverso, sostituire le parole: « pari a 21 mensilità, ovvero a 25 », con le seguenti: « pari a 30 mensilità, ovvero a 38 ».

1.14 **LOTTI Maurizio, VISCONTI, LIBERTINI, POLLASTRELLI, BAIARDI, GRECO, ANGELIN, RASIMELLI, GIUSTINELLI**

Al sesto capoverso, sostituire le parole: « pari a 21 mensilità, ovvero a 25 » con le altre: « pari a 24 mensilità, ovvero a 30 ».

1.2 **LE COMMISSIONI RIUNITE**

Al sesto capoverso sostituire le parole: « 21 mensilità, ovvero a 25 » con le altre: « 18 mensilità, ovvero a 21 ».

1.8 **BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO**

Al sesto capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al conduttore spetta soltanto la metà di detto compenso se la locazione era pattuita per una delle attività indicate nei primi tre commi dell'articolo 29 ovvero nell'articolo 42, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 34 ».

1.9 **BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO**

Sopprimere il settimo e l'ottavo capoverso; inoltre al nono capoverso sopprimere le parole: « o dell'offerta da parte del conduttore ».

1.10 **BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO**

Sopprimere il settimo capoverso.

1.15 **LOTTI Maurizio, VISCONTI, LIBERTINI, POLLASTRELLI, BAIARDI, GRECO, BISSO, GIUSTINELLI**

Al settimo capoverso, dopo la parola: « locatore » inserire le altre: « o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma ».

1.3 **LE COMMISSIONI RIUNITE**

Sopprimere l'ottavo capoverso.

1.16 LOTTI Maurizio, VISCONTI, LIBERTINI, POLLASTRELLI, BAIARDI, GRECO, BISSO, GIUSTINELLI

All'ottavo capoverso, sostituire le parole: « nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 » con le altre: « nella misura di 24 mensilità, ovvero di 30 ».

1.4 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'ottavo capoverso inserire il seguente:

« Il conduttore non ha diritto ad alcun indennizzo qualora non accetti il rinnovo del contratto offerto dal locatore alle stesse condizioni del precedente scaduto ».

1.20 PAGANI Maurizio, FRANZA

Sostituire il nono capoverso con il seguente:

« Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione, nonché nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, salvo quelli di cui alla lettera a), al conduttore è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 36, ovvero di 44 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, lettera a), la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone effettivamente corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 42, ovvero 50 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34 ».

1.17 LOTTI Maurizio, LIBERTINI, POLLASTRELLI, GIUSTINELLI, GRECO, VISCONTI, BAIARDI, BISSO

Al nono capoverso, sostituire le parole: « In mancanza della comunicazione da parte del locatore o dell'offerta da parte del conduttore » con le altre: « In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore ».

1.5 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al nono capoverso, primo periodo, sostituire le parole: « 21 mensilità, ovvero di 25 » con le altre: « 18 mensilità, ovvero di 21 »; all'ultimo periodo, sostituire inoltre le parole: « 24 mensilità, ovvero di 32 » con le altre: « 21 mensilità, ovvero di 28 ».

1.11 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Al nono capoverso, secondo periodo, dopo le parole: « articolo 29, primo comma, lettera a) », inserire le altre: « fatte salve le locazioni alberghiere per le quali l'indennizzo sarà commisurato a quello di mercato ».

1.21 PAGANI Maurizio, FRANZA

Al nono capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al conduttore spetta soltanto la metà delle indennità previste nel presente comma se la locazione era pattuita per una delle attività indicate nei primi tre commi dell'articolo 27 ovvero nell'articolo 42, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 34 ».

1.12 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Dopo il nono capoverso inserire il seguente:

« Per le locazioni relative agli immobili destinati alle attività di cui all'articolo 42 e per le locazioni relative ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali e artigianali che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori e per quelle relative ad im-

mobili destinati all'esercizio di attività professionali, l'indennità di cui ai commi 6 e 9 è stabilita nella misura di 12 mensilità del canone effettivamente corrisposto ».

1.18 LOTTI Maurizio, BAIARDI, POLLASTRELLI, VISCONTI, BISSO, ANGELIN, GIUSTINELLI, GRECO

Dopo il decimo capoverso inserire il seguente:

« Le somme pagate dal locatore quale indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sono detraibili dalla denuncia dei redditi ».

1.22 PAGANI Maurizio, FRANZA

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Il conduttore, in tutti i casi nei quali non abbia accettato di concludere il nuovo contratto di locazione in applicazione di quanto disposto nei precedenti commi, è tenuto a corrispondere, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di cessazione della locazione e la data di effettivo rilascio, un indennizzo mensile corrispondente ad una mensilità del compenso o della indennità previsti nei commi precedenti, oltre il rimborso delle spese per i servizi accessori, detraendo quanto eventualmente già versato per tale periodo ».

1.13 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Invito i presentatori ad illustrarli.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra oramai, dall'andamento della discussione e dalle repliche che si sono susseguite da parte dei relatori, senatori Lipari e Roberto Spano, e da parte del rappresentante del Governo, che la vera materia del contendere a proposito di questo decreto riguarda proprio l'articolo 1, e precisamente la messa a regime di un nuovo sistema relativo alla determinazione dei canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. Tutti quanti abbiamo potuto sentire dalla replica del relatore Lipari e dall'intervento del sottosegretario Tassone che questa norma sarebbe stata indotta, e quindi resa necessaria, dallo stesso dispositivo della sentenza della Corte costituzionale la quale, avendo dichiarati illegittimi alcuni commi dell'articolo 1 della legge n. 118 — che aveva disciplinato in modo diverso l'articolo 69 della legge n. 392 — avrebbe costretto il Parlamento ad intervenire sulla materia *ex novo*. A tale proposito ritengo di dover contestare questa

tesi, citando la stessa Corte costituzionale. Non è affatto vero che il Parlamento fosse tenuto a dettare una nuova disciplina dell'articolo 69. Infatti, la Corte nella sua sentenza dichiara, ad un certo punto, che si rende conto, essa stessa, che la caducazione dei commi dell'articolo 1 della legge n. 118 avrebbe fatto sorgere incertezze interpretative in ordine all'applicazione dell'articolo 69 della legge n. 392 che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, veniva ripristinata. Quindi non c'era alcun vuoto normativo da coprire, c'era invece da intervenire, e da qui la motivazione corretta del decreto, per risolvere le conseguenze di altro genere relative alla sentenza che erano quelle della immediata esecutività di tutta una serie di provvedimenti di rilascio degli immobili, che avrebbe determinato una situazione difficilmente governabile del mercato delle locazioni commerciali, artigianali e turistiche.

Questa motivazione, anche da un punto di vista strettamente giuridico, mi sembra non reggere. Ma non è stato solamente questo il

convincimento che ha portato i senatori comunisti a proporre la soppressione dell'articolo 1: ben altre sono le cause e sono state illustrate in sede di discussione generale dal collega Libertini. Voglio soltanto richiamare due aspetti della questione. Con l'articolo 1 in effetti si va alla liberalizzazione del mercato delle locazioni. È stato prima detto che questa liberalizzazione, di fatto, significa portare anche il 20-25 per cento dei canoni, che prima erano sottoposti ad un regime di vincolo, al livello dei canoni stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978. Però non vi è dubbio che i contratti oggi stipulati ai sensi della citata legge n. 392 sono in un qualche modo calmierati dalla presenza sul mercato di una serie di canoni che sono stati per tanti anni vincolati e che di conseguenza la liberalizzazione di questo 20-25 per cento dei canoni, con incrementi conseguenti notevoli, produrrà un effetto di trascinamento anche sugli altri canoni con una generale lievitazione degli stessi.

Si è parlato di liberalizzazione del mercato. Il relatore, collega Roberto Spano, ha detto che sul significato di tale liberalizzazione ci sarebbe da discutere. Io però ritengo che non occorra essere grandi economisti per comprendere, almeno in via intuitiva, che la situazione che ci sta di fronte non è quella del mercato «perfetto» come viene definito dagli economisti, di un mercato cioè nel quale domanda e offerta si confrontano in modo libero, e quindi automaticamente viene individuato un prezzo di equilibrio che conviene, in determinate situazioni, sia al compratore che al venditore, in questo caso sia al conduttore che al locatore. Il mercato che abbiamo di fronte è tutt'altro che un mercato perfetto, è un mercato caratterizzato da una frattura strutturale tra la domanda e l'offerta in quanto molto più elevata, soprattutto nei centri storici, è la domanda di negozi di quanto non sia l'offerta. In più questa domanda di locazione relativa agli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione è fortemente caratterizzata dalla presenza di operatori che hanno una diversa forza economica, una diversa forza contrattuale. È evidente che il piccolo artigiano e il piccolo

commerciante non potranno competere con il *fast food*, con la grande catena della distribuzione, con il terziario avanzato, con le banche, che saranno certamente in grado di offrire al proprietario canoni di gran lunga superiori. In una situazione del genere, pertanto, parlare di liberalizzazione del mercato come se questa portasse ad equilibrio il rapporto tra locatore e conduttore è una finzione dal punto di vista delle leggi economiche ed è soprattutto — o meglio sarà — una tragedia per molte attività artigianali e commerciali che oggi sono collocate nei centri storici e che dai centri storici verranno fatalmente espulse per effetto di una concorrenza che vede i concorrenti non uguali tra di loro.

Noi siamo convinti che in ogni caso i canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo non possono essere regolamentati nello stesso modo in cui sono regolamentati i canoni per le abitazioni. Questo perchè riteniamo che la tutela sociale del conduttore, in questo caso, debba essere di gran lunga affievolita rispetto alla tutela sociale che merita l'inquilino di una abitazione, perchè la compressione del diritto di proprietà consentito dall'articolo 42 della Costituzione non può avere gli stessi contenuti — nel caso di usi diversi — che invece può e deve avere nel caso degli usi abitativi. Ma detto questo riteniamo che una qualche regolamentazione del canone per i locali adibiti ad usi diversi dall'abitazione vi debba essere così come ci stanno a dimostrare le esperienze di altri paesi europei.

In effetti si determineranno, se non verrà accolto il nostro emendamento di soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge, situazioni pesanti nel mercato delle locazioni — ho parlato prima di espulsione dal centro storico di numerose attività — e in ogni caso vi sarà un trasferimento dall'attività produttiva alla proprietà immobiliare di risorse. Non a caso abbiamo parlato di una strana partecipazione al rischio dell'impresa da parte del proprietario che in effetti partecipa, pretendendo un canone molto elevato, agli utili dell'impresa ma non potrà mai partecipare alle perdite della stessa. E non è affatto vero che la potenzialità di reddito dell'attività commerciale o artigianale non influisca co-

me fattore di aumento dei canoni, anzi proprio la diversa forza dei conduttori farà sì che le attività commerciali, artigianali o del terziario più o meno avanzato più redditizie saranno in grado di offrire canoni maggiori, in questo modo mettendo fuori mercato i piccoli artigiani e i piccoli commercianti.

Questa è certamente una materia delicata e complessa che avrebbe meritato una più attenta valutazione da parte del Parlamento, in questo modo accogliendo, sì, l'invito della Corte costituzionale. Abbiamo la sensazione, anzi la certezza e la convinzione, che nelle prossime settimane questa nostra valutazione apparirà anche a molti che oggi voteranno in modo difforme dai senatori comunisti e in modo scarsamente avveduto e che le conseguenze che su molta parte del settore terziario verranno a gravare si sarebbero potute evitare se il decreto si fosse limitato a contenere una proroga ed una sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili e avesse lasciato al Parlamento il tempo necessario per una, ripeto, più avveduta disamina della questione e per una più serena ed equilibrata soluzione dei problemi aperti dalla sentenza della Corte costituzionale dell'aprile scorso. Sono questi, signor Presidente, i motivi per i quali i senatori comunisti insistono perchè l'Aula voglia accogliere l'emendamento 1.19 volto a sopprimere l'intero articolo 1.

Gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto sono ovviamente subordinati al mancato accoglimento dell'emendamento principale che ho testè illustrato e sono volti a riconsegnare un qualche più garantito potere contrattuale al conduttore che, dal nuovo sistema individuato dall'articolo 1, risulta essere la parte contraente certamente più debole. Riteniamo allora che sia corretto pensare che l'indennità di avviamento deve avere una entità tale da rappresentare un'effettiva arma contrattuale, e non una semplice grida manzoniana, nelle mani del conduttore. Da qui la nostra proposta, con l'emendamento 1.14, di aumentare le mensilità cui si rapporta l'indennità di avviamento da 21 o da 25 per gli usi alberghieri, previste dal decreto, a 30 ovvero a 38 per gli usi alberghieri.

Riteniamo poi che la soppressione dei capoversi 7 e 8 dell'articolo 1, proposta con gli emendamenti 1.15 e 1.16, sia necessaria non solo perchè essa viene richiesta in modo unanime dalle associazioni di categoria (artigiani; commercianti e operatori turistici) ma perchè in effetti sono due commi che contengono una logica perversa che sarà tale appunto da spingere molti conduttori addirittura a fare *harakiri*. Non è sensato far sì che il canone venga stabilito non tanto da una nuova proposta fatta dal locatore, cioè dal proprietario, quanto da un'offerta del conduttore che, avendo l'alto sul collo di altri potenziali concorrenti, in modo particolare di quelli che prima ho definito concorrenti più forti di lui — penso ai *fast foods*, alle grandi reti di distribuzione, alle banche, agli studi professionali eccetera — sarà costretto ad offrire egli stesso, molte volte, un canone non rapportato alle potenzialità di reddito della propria impresa. Pertanto, se fossero approvati i commi 7 ed 8 dell'articolo 1, lo squilibrio contrattuale da ciò derivante gioverebbe certamente al locatore.

Inoltre il locatore non sarà affatto invogliato ad avanzare proposte o a farle avanzare da parte di terzi, in quanto aspetterà fiducioso che l'offerta del conduttore cada nel tranello dei commi 7 ed 8. Questo meccanismo, una volta che sarà compreso — come già sta succedendo — pienamente da artigiani e commercianti metterà le stesse categorie in una situazione di grandissima difficoltà. Ce lo hanno già fatto sapere, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con i loro telegrammi, con le loro lettere e in alcuni incontri. Le stesse organizzazioni sindacali hanno ribadito questo loro convincimento che è perfettamente in sintonia con la nostra situazione.

Vi state assumendo una grossa responsabilità e non se ne capisce nemmeno il motivo. Non c'era l'urgenza di decidere la messa a regime di un nuovo sistema delle locazioni ed inoltre il sistema che avete inventato contraddice profondamente gli orientamenti che il Parlamento, in modo sostanzialmente unitario, ha seguito sino all'anno scorso. Ci proponete un provvedimento totalmente sbilanciato a favore della proprietà immobiliare e punitivo per le categorie dei produttori.

Sono questi i motivi che ci hanno spinto a presentare gli altri emendamenti all'articolo 1 che debbono così ritenersi tutti illustrati.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, ritiene di aver illustrato proprio tutti gli emendamenti?

LOTTI MAURIZIO. A dire il vero ho dimenticato di illustrare l'emendamento 1.18 e la ringrazio, signor Presidente, di questo suo richiamo. Mentre tutti gli altri emendamenti sono collegati con un filo logico al primo emendamento, l'1.18 è un emendamento diverso che tende ad introdurre una norma volta a tutelare, in modo certo molto affievolito, anche i conduttori di immobili nei quali si svolgano le attività previste dall'articolo 42 della legge sull'equo canone, vale a dire le attività di carattere culturale, sociale, artistico e sportivo. Vogliamo che vengano tutelati, con una indennità molto attenuata rispetto a quella che proponiamo per i negozi adibiti ad attività artigianali, commerciali e turistiche, gli operatori che agiscono in immobili nei quali non vi è accesso per il pubblico e gli studi professionali.

Questo è il contenuto dell'emendamento 1.18 e la ringrazio, signor Presidente, per avermi dato l'opportunità di illustrarlo.

BIGLIA. Prendo la parola per illustrare tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 1, e intervengo anche sull'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

Innanzitutto deve essere da parte nostra rifiutata, come ha già fatto il senatore Lotti, l'interpretazione che il Governo dà della sentenza della Corte costituzionale n. 108 di quest'anno, nel senso che questa sentenza — secondo le parole che abbiamo sentito dal rappresentante del Governo — imporrebbe di dettare il nuovo testo dell'articolo 69. Concordiamo invece nel dire che la Corte costituzionale si è data cura, richiamando la sentenza n. 107 del 1974, di ricordare che, con la pronuncia di legittimità costituzionale del comma 9-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 118 del 1985, riviveva il testo originario dell'articolo 69. La Corte costituzionale ha

invitato il Governo a risolvere quei problemi che nascevano proprio da tale riviviscenza.

Il modo di risolvere i problemi che nascono da una riviviscenza non è certamente quello di far morire l'articolo che rivive. Questo è un modo un po' troppo semplicistico di legiferare. Invece il Governo avrebbe dovuto darsi carico, nel presentare questo decreto-legge, di porsi proprio quei problemi concreti cui si accenna anche nella motivazione della sentenza n. 108, che derivano dal fatto che per un certo periodo di tempo si riteneva fosse vigente una certa normativa, mentre quella normativa era incostituzionale e, come tale, è stata dichiarata nulla. Per un certo periodo di tempo le parti confidavano che i contratti sarebbero stati prorogati per altri sei anni; quindi i conduttori, che si sono impegnati in spese di riammodernamento dei negozi, ora scoprono di avere agito al di fuori di una situazione di diritto. Per qualche tempo non si sono rispettati i termini previsti dall'articolo 69 del testo originario, cioè quelli relativi alla comunicazione delle nuove condizioni richieste dal locatore oppure offerte da altri aspiranti conduttori, invece — ripeto — ora si scopre che occorre fare quelle comunicazioni.

Quindi, i problemi posti dalla sentenza n. 108 del 1976 dalla Corte costituzionale sono, innanzitutto, quelli di dare, per sopperire alle scadenze già verificatesi, nuovi termini al locatore per comunicare il canone che richiede, così come previsto dall'articolo 69 della legge n. 392 del 1978; quindi nuovo termine al locatore e conseguentemente rimettere in termine anche il conduttore perchè possa rispondere se accetta o meno di stipulare la locazione a quelle condizioni. Questo della offerta del locatore è un meccanismo che era stato introdotto con la legge n. 392 del 1978 molto opportunamente, perchè aveva la funzione di consentire un passaggio dal regime transitorio al regime ordinario con una certa gradualità. Questo per evitare che alla scadenza del regime transitorio, scadenza fissata dagli articoli 67 e 71, prorogato poi con la legge del 1982, a quelle scadenze il locatore potesse chiedere un canone di libero mercato senza nessun freno.

Opportunamente, per mettere un freno al locatore il legislatore del 1978 ha previsto che, in proporzione al canone che egli richiede, deve pagare un'indennità, un compenso se il conduttore non accetta. Quindi, per il locatore esisteva questo freno, cioè quello di non chiedere troppo perchè avrebbe corso il rischio, a discrezione del conduttore, di dover pagare in proporzione a quanto aveva richiesto. Questo meccanismo era stato introdotto proprio per ricondurre gradualmente il regime transitorio nell'alveo del regime ordinario.

È chiaro che si deve arrivare al regime ordinario in quanto non si può continuare a trattare con un regime diverso ciò che invece deve essere uguale per tutti: non si può trattare diversamente gli operatori economici, perchè facendo perdurare nel tempo il regime transitorio e, quindi, un canone di favore per chi beneficia del regime transitorio, si danneggiano le più giovani generazioni. Infatti i giovani commercianti e i professionisti, tutti coloro che entrano per la prima volta nel mondo della produzione e dell'economia, si trovano a dover prendere in locazione locali a canone di libero mercato, invece coloro che sono più anziani e che erano già operatori economici al momento dell'entrata in vigore della legge del 1978 (quasi dieci anni fa) continuano a beneficiare di un canone ridotto. L'attività svolta è però la stessa ed i prezzi praticabili sono uguali, per il che vi sono dei commercianti o dei professionisti che beneficiano di una rendita — che potremmo chiamare rendita di locazione — che deriva dal fatto di aver iniziato l'attività prima.

È chiaro che non si può passare repentinamente da un regime vincolato ad un regime libero, con sbalzi che consentirebbero anche abusi da parte dei locatari, ma è altrettanto chiaro che la meta finale deve essere quella di porre tutti gli operatori economici in posizione di parità. È questo il primo principio di cui tenere conto, mentre il secondo è quello di non danneggiare ulteriormente i giovani che accedono al mercato e che quindi, proprio perchè iniziano un'attività, si trovano in posizione di maggiore difficoltà rispetto a coloro che già da tempo esercitano

la medesima attività commerciale o professionale.

Questa è, quindi, la finalità della norma e occorre preoccuparsi di rimettere in termini le comunicazioni da fare in base al testo originario dell'articolo 69, e di stabilire il termine di decorrenza del nuovo contratto perchè il vecchio è cessato per legge (con la conferma anche della sentenza della Corte costituzionale) allorchè si sono verificate le scadenze previste dagli articoli 67 e 71: ma non si sa da quando decorre il nuovo contratto. Ecco un problema che bisognava porsi. Il nuovo contratto si riallaccia a quelle scadenze e quindi, pur perfezionandosi adesso, produce effetti fin da allora, oppure soltanto da adesso? E in quest'ultimo caso, come regolare il corrispettivo per questo periodo intermedio? Anche quest'ultimo è un problema posto dalla sentenza della Corte costituzionale.

Un terzo problema è quello di stabilire le modalità di risoluzione degli accordi già intercorsi: si annullano, perchè stipulati sulla base del convincimento della vigenza di una legge che invece tale non era, oppure si tengono in vigore, perchè il fatto che le parti abbiano trovato il modo di far convergere i loro contrapposti interessi merita comunque di essere salvato? Ecco un altro punto che il legislatore doveva darsi carico di risolvere. E come risolvere i problemi dei giudicati formati nella vigenza della legge ora dichiarata incostituzionale? Può essere successo che siano passate in giudicato sentenze sulla base della vigenza della legge n. 118 del 1985, legge ora incostituzionale; il giudicato sopravvive alla caducazione della legge oppure no?

Per un legislatore attento, quindi, vi era tutta una serie di problemi che erano stati anche indicati nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale e che assolutamente prescindono dal rifare il testo dell'articolo 69, soprattutto dal rifarlo in modo errato, disattento e addirittura polemico nei confronti della Corte costituzionale perchè, ancora una volta, vengono proposte soluzioni che cadranno sotto la censura, se saranno approvate, della Corte stessa in quanto non sono stati risolti i problemi che dovevano

essere affrontati e invece ne sono stati posti di nuovi.

Uno dei problemi che, ad esempio, avrebbe dovuto essere risolto per eliminare alcuni contrasti interpretativi sul vecchio testo dell'articolo 69 era quello di estendere, almeno in parte, i benefici alle categorie diverse da quelle previste dall'articolo 34 della legge n. 392, vale a dire quelle categorie che non hanno contatti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti, cioè quelle degli artigiani e dei professionisti. Esiste un'interpretazione giurisprudenziale oltre che dottrina per cui il compenso di cui al sesto comma dell'articolo 69 avrebbe dovuto estendersi a tutti i conduttori ad uso non abitativo, mentre l'indennità di cui al settimo comma avrebbe dovuto invece essere limitata all'ipotesi di cui all'articolo 34, primo e secondo comma. Questo contrasto giurisprudenziale esiste ed il legislatore poteva farsi carico di risolverlo una volta per tutte e di andare incontro alle richieste di artigiani, di professionisti ed in genere di tutti coloro che, pur non svolgendo attività a diretto contatto nei locali con il pubblico dei consumatori e degli utenti, tuttavia si trovano esposti a questo salto dal regime transitorio a quello ordinario. Il legislatore ha voluto evitare questo salto imponendo, con il primo comma dell'articolo 69 della legge del 1978, di comunicare il canone richiesto e ponendo come risolto di questa richiesta l'obbligo di pagare, a discrezione del conduttore, un compenso fissato nella stessa misura.

Questo meccanismo può applicarsi benissimo a tutti i conduttori di locazioni non abitative. Infatti il problema del salto economico tra il canone vincolato e quello libero esiste per tutte le categorie e, almeno in misura ridotta, il legislatore avrebbe potuto farsene carico.

Il nostro Gruppo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 del decreto-legge. Con questo emendamento, invece di limitarci a sostituire il testo originario dell'articolo 69 della legge n. 392, ci poniamo dei problemi e proponiamo delle soluzioni, soprattutto per quanto riguarda i termini di decadenza. Noi ci proponiamo di far

rientrare nei termini tutti i locatori per permettere loro di inviare quella comunicazione. Per la verità anche l'articolo 1 del decreto-legge prevede la possibilità del locatore di inviare la comunicazione richiesta, ma nel nostro emendamento noi intendiamo rimettere entro i termini di decadenza anche i conduttori, fissando un termine che valga anche se la comunicazione del locatore sia avvenuta mesi e mesi fa. Non è perciò necessario imporre un nuovo meccanismo, perchè le comunicazioni possono già essere state validamente fatte quando era in vigore l'originario testo dell'articolo 69 della legge n. 392. Tendiamo perciò a rimettere nei termini anche il conduttore per permettergli di rispondere a quelle richieste, le quali ovviamente in termini economici sono meno alte di quelle che dovrebbero essere fatte al momento attuale.

Anche sotto questo aspetto perciò la nostra richiesta tende a frenare gli abusi derivanti da una situazione creata da un errore del Parlamento. Infatti, è stato il Parlamento che, votando la legge n. 118, ha votato una legge incostituzionale. Il Parlamento deve perciò farsi carico di non compiere un secondo errore. Abbiamo proposto a questo fine un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 del testo del decreto-legge, dove suggeriamo le soluzioni per risolvere quei problemi che ho indicato e che derivano dalla sentenza della Corte costituzionale. Con quell'emendamento intendiamo inoltre stabilire la decorrenza dei nuovi contratti, l'indennizzo per l'occupazione avvenuta nel frattempo, i termini di decadenza, facendo salvi gli accordi già conclusi fra le parti. Infatti se le parti hanno già per loro conto firmato un nuovo contratto di sei anni, bisogna stabilire se il locatore è stato indotto a firmare perchè esisteva una legge, la n. 118, che prorogava di sei anni il rapporto o se il locatore è stato indotto a firmare non per sottostare al regime di quella legge ma per sottoporsi liberamente ad un nuovo contratto. A nostro modo di vedere è più opportuno mantenere in vita questo nuovo contratto che non farebbe in questo caso riferimento alla soggezione del locatore ad una disposizione di legge dichiarata incostituzionale, ma conterrebbe l'e-

spresa volontà del locatore medesimo di stipulare un nuovo contratto di locazione.

Con il nostro emendamento proponiamo di salvare questo nuovo contratto, ma a tutto

ciò non si fa riferimento nel testo proposto dal Governo. In quel testo vi è un'infinità di errori e di violazioni dei principi costituzionali.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue BIGLIA). Per questo motivo abbiamo presentato degli emendamenti modificativi del testo dell'articolo 1 del decreto-legge, che prenderemo in considerazione qualora non fossero approvati nè l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 nè il nostro emendamento interamente sostitutivo dello stesso articolo 1 del decreto-legge. Abbiamo trasfuso lo stesso contenuto sostanziale in altri e distinti emendamenti, che sono già praticamente illustrati in quanto il contenuto è lo stesso. Noi abbiamo presentato questi emendamenti ai singoli commi dell'articolo 1 del decreto-legge. Anche se viene bocciato il nostro emendamento sostitutivo, ciò non comporta la preclusione degli altri emendamenti: infatti l'emendamento sostitutivo riguarda l'ipotesi che rimanga in vigore l'articolo 69, mentre gli altri emendamenti, pur avendo lo stesso contenuto, riguardano la contraria ipotesi che venga approvato un nuovo testo dell'articolo 69, e quindi si inseriscono in un contesto completamente diverso. Questi emendamenti tendono a mantenere a diciotto mensilità e a ventuno — secondo che si tratti di locazioni alberghiere o meno — il compenso, al fine di mantenere la stessa misura fino adesso praticata in tutti i casi simili. Non è giusto realizzare una disparità di trattamento tra coloro che si sono acquietati ed hanno subito dato esecuzione alla legge e coloro che invece hanno trascinato in un processo la loro vertenza e quindi si trovano a beneficiare ora di una normativa più favorevole. La disparità di trattamento deve essere giustificata da condizioni obiettive, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e obiettivamente non c'è una disparità di condizioni tra gli stessi conduttori assoggettati agli articoli 67 e 71. Di questi, alcuni

sono stati tacitati con una indennità pari a diciotto mensilità o a ventuno, mentre altri verrebbero ad essere trattati diversamente. Se invece si vuole tener conto delle possibili migliorie che i conduttori hanno realizzato agli immobili, confidando nella norma che disponeva una proroga di sei anni, allora sarebbe altrettanto ingiusto concedere mensilità in più a tutti i conduttori, sia a chi ha realizzato le migliorie sia a chi non lo ha fatto. Sarebbe invece più congruo stabilire in via generale che il locatore deve risarcire per le migliorie apportate, valutando queste caso per caso, evitando di distribuire mensilità uguali per tutti i conduttori. Pertanto noi proponiamo di mantenere la stessa misura di compenso o indennità.

Proponiamo anche di stabilire un compenso, pari alla metà dell'indennità, per le locazioni di immobili diversi da quelli che hanno un contatto diretto con il pubblico, con gli utenti e con i consumatori; mi riferisco agli artigiani, ai professionisti ed a tutti gli altri commercianti che non rientrano in quella categoria. In tal modo intendiamo risolvere la questione interpretativa cui accennavo prima.

Proponiamo infine di far salvi i contratti ed i rapporti che le parti avessero nel frattempo stabilito.

Abbiamo lavorato su questo duplice binario: quello di sostituire l'articolo 1, perchè noi riteniamo che debba rimanere in vigore l'articolo 69 originario per non creare disparità di trattamento, anche se questo articolo è stato cambiato quattro volte in un solo anno per intervento della stessa Corte costituzionale, e quello di apportare al testo del decreto-legge alcuni emendamenti, sulla base di una nuova formulazione dell'articolo

69. Siccome ci accorgiamo che il Parlamento, dal dibattito che è avvenuto in Aula, non sembra aver ancora approfondito abbastanza i problemi che nascono dalla sentenza della Corte costituzionale ed i limiti che ne derivano alla volontà del Parlamento, che non è sovrana ma deve soggiacere alla Carta costituzionale così come viene interpretata dall'organo che l'ordinamento ha preposto a tale funzione, rappresentato dalla Corte costituzionale, e siccome ci accorgiamo che non c'è questa maturità di giudizio, siamo favorevoli all'emendamento soppressivo in modo tale che il Parlamento, nei sei mesi di sospensione della esenzione, possa meglio valutare le soluzioni da adottare.

Ricordo che la sospensione dei sei mesi deriva da un emendamento presentato dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Infatti, l'articolo 2 del testo presentato dal Governo era assolutamente di incomprensibile interpretazione. Chi fa l'avvocato avrà potuto assistere al dubbio dei giudici nel momento in cui dovevano applicare questa norma in quanto non sapevano che significato attribuire all'espressione in base alla quale i nove mesi decorrevano dalla data di esecutorietà del provvedimento. Infatti vi era il pericolo, se il provvedimento era di due anni precedenti, come pure poteva essere perchè i rapporti di cui all'articolo 71 sono cessati tutti quanti prima del 30 giugno del 1984, che quei nove mesi erano già completamente decorsi. Quindi, in pratica era polvere negli occhi dire che veniva data la sospensione dell'esecuzione perchè se quest'ultima durava solamente nove mesi, a decorrere da un termine iniziato due anni prima, evidentemente nessun beneficio ne sarebbe derivato a quei conduttori.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha presentato degli emendamenti nell'ambito della Commissione che sono stati accolti anche dal Governo. In quell'occasione avevamo chiesto di sostituire all'espressione usata nel testo del decreto-legge presentato dal Governo un'altra che desse a tutti la possibilità e la sicurezza di una sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre di quest'anno. In questo modo, entro questa data, le Camere avranno la possibilità di approntare un disegno di legge più meditato.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, onorevoli senatori, con il primo emendamento 1.20 i proponenti intendono porre rimedio a possibili situazioni speculative che potrebbero verificarsi da parte dei conduttori a carico dei locatori in quelle situazioni cosiddette marginali. Ci riferiamo a quelle particolari zone di città che sono soggette ad una situazione di deprezzamento commerciale. Per esempio, quando si apre un supermercato, sappiamo che purtroppo gli esercizi commerciali singoli che si muovono nell'area di influenza del supermercato sono soggetti ad essere abbandonati in quanto la grande struttura distributiva di carattere industriale, com'è il supermercato, svuota di contenuto l'attività commerciale delle piccole entità. In questo caso il conduttore potrebbe sfruttare la situazione, facendosi dare un'indennità dal locatore che a nostro avviso non è giustificata. Con questo emendamento, pertanto, si intende porre una limitazione e precisamente che, qualora il conduttore non intende rinnovare il contratto alle stesse condizioni precedentemente praticate — e quindi manifesti la volontà di abbandonare l'esercizio — non ha alcun titolo per ottenere l'indennità di buona uscita.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.21, si tratta di un'altra situazione particolare ma abbastanza diffusa. Ricordo che il primo comma, lettera a), dell'articolo 29 riguarda le indennità da pagarsi nei casi in cui l'edificio venga richiesto dal proprietario a titolo di abitazione personale. In questo caso il conduttore ha diritto ad una indennità molto bassa perchè essa viene commisurata all'affitto effettivamente praticato. La richiesta di uso per abitazione propria è particolarmente rilevante nel caso delle pensioni; nelle grandi città, anche a Roma, vi sono molte piccole pensioni per le quali si profila una possibilità di «sfratto selvaggio»; allora noi riteniamo che in questo caso non si debba commisurare l'indennizzo all'affitto pagato, bensì al prezzo di mercato. Ciò al fine di proteggere questi esercizi alberghieri che potrebbero subire dalla legge un danno attraverso lo «sfratto selvaggio».

L'ultimo emendamento, l'1.22, riguarda un aspetto fiscale che a nostro avviso è del tutto palese. Attualmente il locatore che paga

un'indennità al conduttore non può dedurre questa somma dalla propria denuncia dei redditi, e pertanto a nostro avviso questa somma subisce una doppia tassazione perchè, non potendo essere detratta dalla denuncia dei redditi del locatore, viene considerata come guadagno del locatore stesso e quindi tassata; a sua volta il conduttore che riceve questa somma la deve denunciare e pertanto essa viene tassata due volte.

Ci rimettiamo — per quanto riguarda la formulazione tecnica — ad altri emendamenti simili ed attendiamo le indicazioni del Governo in ordine a questa formulazione. Il concetto però che ci preme sottolineare è questo: non è possibile, a nostro avviso, che il locatore subisca una ingiusta tassazione su questa cifra che a tutti gli effetti va considerata una spesa che egli affronta per liberare il suo locale.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, nell'espore poco fa il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti che sono stati presentati ho espresso parere negativo per quanto riguarda gli emendamenti 3.0.2, 3.0.6, 3.0.3 e 3.0.7; per una svista ho omesso di esprimere parere negativo per quanto riguarda l'emendamento 1.22 testè illustrato dal senatore Paganì, che ha lo stesso contenuto — anche se redatto in termini diversi — di quelli che ho precedentemente indicato e sui quali ho espresso, ripeto, parere negativo. Confermo pertanto che anche per quanto riguarda l'emendamento 1.22 vi è parere negativo da parte della Commissione bilancio in quanto esso costituisce una diminuzione di entrata che non è stata quantificata e per la quale non è stata indicata una copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Covi per la sua precisazione.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, si tratta di una correzione di ordine tecnico e sembra

più proprio indicare la presente legge e non il riferimento alla legge n. 392 del 1978, proprio perchè si tratta di una riscrittura ad oggi dell'articolo 69 della legge. Ecco la ragione per la quale questo emendamento è passato all'unanimità in Commissione.

L'emendamento 1.2 tende ad aumentare la misura delle mensilità dovute a titolo di indennità, differenziatamente a seconda che si tratti o meno di locazioni alberghiere, portandola rispettivamente da 21 e 25 a 24 e 30 con una modifica che poi ritorna in misura sostanzialmente analoga anche nell'emendamento 1.4. Si tratta di una scelta di opportunità politica sulla quale la Commissione ha concordato, che è di misura inferiore a quella avanzata da una parte politica e superiore ad una riduttiva, rispetto al testo del Governo, avanzata da altra parte politica.

Anche l'emendamento 1.5 è di ordine tecnico ed è legato proprio al fatto dell'assorbimento delle due ipotesi che la Commissione ha ritenuto di approvare.

Colgo l'occasione per esprimere il parere sugli altri emendamenti: esprimo parere negativo sull'emendamento 1.19 per le ragioni già espresse nella relazione.

L'emendamento 1.6 del senatore Biglia e altri contiene profili diversi, alcuni di riformulazione tecnica di profili già contenuti nel testo presentato dal Governo, altri — come i commi 5 e 6 — che toccano invece fattispecie diverse: su di esse il mio parere emergerà dalle indicazioni che fornirò con riferimento ad altri emendamenti. Parere quindi negativo come pure per l'1.7 che capovolge il criterio normativo proposto. Parere negativo per l'1.14 che, come dicevo, si muove in direzione opposta rispetto all'1.2 proposto dalle Commissioni. Parere negativo per la medesima ragione anche per l'emendamento 1.8.

Parere negativo per l'1.9 che introduce un meccanismo presente anche in altri emendamenti, ma che mi sembra non debba essere condiviso. Le fattispecie di locazione di cui all'articolo 42, che riguardano le situazioni di gruppi, associazioni, partiti politici eccetera, non possono essere assimilate alla logica di un avviamento commerciale; si tratterà, semmai, nel quadro di un ridisegno totale della legge, di riscrivere profili di questo

genere; ma non è questa la sede opportuna per farlo. Parere negativo per l'1.10 e per l'1.11. Parere negativo per l'1.16 per le ragioni espresse nella relazione.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Pagani Maurizio, 1.20, la motivazione è certamente meritevole di attenzione. Mi domando però se nelle zone nelle quali, in ipotesi, si sia determinato questo deperimento dell'avviamento commerciale per l'installazione, per esempio, di un supermercato, togliere al soggetto, che può essere incentivato alla prosecuzione dell'attività, addirittura anche l'alternativa di un eventuale indennizzo non sia far ricadere sul soggetto economicamente più debole gli effetti di un sistema che tende sempre più ad accentrare il potere commerciale in mani ristrette.

Quindi, pur facendomi carico delle motivazioni addotte, insisterei nel parere negativo già espresso in Commissione, ma comunque mi rimetto all'Aula. Esprimo poi parere negativo sull'emendamento 1.17, nonché sull'emendamento 1.15.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.21, le motivazioni a sostegno dello stesso sono senz'altro meritevoli di attenzione, ma mi domando se il riferimento al prezzo di mercato non finisca per aprire un nuovo contenzioso. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi della costituzione di un *residence* o di una serie di diverse locazioni nel luogo in cui c'era prima un albergo: quale sarà il prezzo di mercato? Quello della locazione alberghiera pregressa o quella della nuova situazione che si può determinare? Penso che le Commissioni abbiano cercato di realizzare la tutela della situazione alberghiera attraverso quell'incremento percentualmente maggiore di cui alle due proposte delle stesse.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 1.12, così come sull'1.18; per quanto riguarda l'emendamento 1.22, mi rimetto alla valutazione della Commissione bilancio, a nome della quale ha parlato il senatore Covi. Esprimo infine parere negativo sull'emendamento 1.13.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti

in esame, sui quali si è già pronunziato il relatore.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo parere negativo sull'emendamento 1.19 e sull'emendamento 1.6, presentato dal senatore Biglia, parere che mi permetto molto brevemente di illustrare — anche per rispetto a coloro che lo hanno presentato — congiuntamente, perchè sostanzialmente vuoi la soppressione vuoi la sostituzione con altra dizione sono volte a conseguire un medesimo risultato.

Vorrei ricordare all'Assemblea che noi ci troviamo di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale con la quale è stata soppressa l'ultima edizione dell'articolo 69, originariamente incastonato nella legge detta dell'equo canone del 1978. Tale articolo 69 era la prosecuzione e la modificazione di quattro diverse edizioni che si sono succedute nel tempo e che hanno via via determinato scadenze diverse ai contratti di locazione che esistevano alla data del 28 luglio del 1978 — data di entrata in vigore della legge sull'equo canone — sia che fossero in corso soggetti a proroga sia che fossero in corso non soggetti a proroga.

Detti termini sono stati prorogati nel 1982 con la legge n. 382, nel 1984 con la legge n. 377, recentemente nel 1985 con la legge n. 118. Quindi abbiamo una serie di contratti in corso rispetto ai quali sono intervenute volta a volta scadenze diverse. La cancellazione, per così dire, dell'articolo 69 nell'ultima sua edizione da parte della Corte costituzionale viene a cadere, cioè, su un panorama nel quale le situazioni sono fortemente diversificate. Ci è sembrato che fosse dovere del Governo e del Parlamento arrivare a determinare una unificazione di queste scadenze, nelle forme nelle quali si è previsto con l'articolo 1 del decreto che stiamo esaminando. Credo che questo fosse il dovere del Governo; ritengo che sia ragionevolmente dovere da parte dell'Assemblea — ovviamente se lo ritiene — di approvare questa razionalizzazione di termini, questa unificazione omogenea dei termini medesimi.

Il Governo è favorevole all'emendamento 1.1 presentato dalle Commissioni riunite; è

contrario all'emendamento 1.7, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori; il parere è contrario anche sull'1.14 presentato dal senatore Lotti e da altri senatori. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2 presentato dalle Commissioni riunite il Governo si rimette all'Assemblea; il parere è contrario per gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.15.

Il Governo è favorevole all'emendamento 1.3 presentato dalle Commissioni riunite; mentre è contrario all'emendamento 1.16; il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 1.4. Pregherei, inoltre, il senatore Pagani Maurizio di ritirare l'emendamento 1.20, perchè, di fronte ad una richiesta di prosecuzione, e tale sarebbe quella fatta da parte del locatore così come proposto dal senatore Pagani, il rifiuto del conduttore equivale a dichiarazione di recesso, venendo così a rendersi applicabile l'articolo 1, terzo comma, laddove si afferma che in caso di recesso non spettano le indennità; quindi sulla base di questa interpretazione pregherei il senatore Pagani Maurizio di ritirare l'emendamento.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.17, mentre sono favorevole all'emendamento 1.5; esprimo parere contrario all'emendamento 1.11. Per quanto riguarda l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Pagani Maurizio, lo pregherei di ritirarlo in quanto la Corte costituzionale si è già pronunciata con la sentenza n. 300 del 1983 quando ha ritenuto che, in caso di applicazione dell'articolo 29, primo comma, lettera a), fosse da ritenersi valida l'indicazione di riferimento al canone corrisposto e non al canone di mercato; quindi pregherei, se egli lo ritiene opportuno, di ritirare l'emendamento.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.12 presentato dal senatore Biglia e da altri senatori, emendamento rispetto al quale abbiamo espresso parole di apprezzamento; esprimo parere contrario sull'emendamento 1.18 presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori; inoltre il parere è contrario sull'emendamento 1.13.

PRESIDENTE. Invito il sottosegretario di Stato per le finanze a pronunciarsi sull'emendamento 1.22.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, la materia trattata dall'emendamento 1.22 è la stessa trattata negli emendamenti 3.0.2, 3.0.6, 3.0.3 e 3.0.7.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, anche la Presidenza ritiene che l'emendamento 1.22 andrebbe esaminato insieme al 3.0.2 e al 3.0.6, perchè la materia trattata è la stessa. Comunque, lascio decidere a lei se esprimere o meno il parere su tutti gli emendamenti in maniera globale.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Sì, signor Presidente, vorrei dare il parere su tutti gli emendamenti, anticipando che è un parere contrario.

SPANO ROBERTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **SPANO ROBERTO, relatore.** Signor Presidente, vorrei prendere la parola sull'ordine della discussione. È stato giustamente osservato che la materia trattata nell'emendamento 1.22 è analoga a quella trattata da successivi emendamenti presentati da me e da altri senatori; e questo è esatto. Analogamente però desidero segnalarle, signor Presidente, che c'è un emendamento, il 3.0.9, la cui materia è collegabile ad emendamenti come l'1.9 presentato dal senatore Biglia e da altri senatori, e l'1.18 presentato dai senatori Lotti Maurizio ed altri; in sostanza in questa materia si va a stabilire una misura di indennità per locazioni che non sono a diretto contatto con il pubblico, ed anche se le soluzioni sono leggermente diversificate in definitiva la sostanza è la stessa. Qualora quindi ci esprimessimo sugli emendamenti 1.9 e 1.18, l'emendamento da me presentato 3.0.9 risulterebbe precluso in quanto la decisione dell'Assemblea al riguardo vi sarebbe già stata. Mi domando se non si possa quindi unificare, vista la sostanza che si va ad affrontare con gli emendamenti proposti, l'esame di tutti gli emendamenti che si riferiscono alla questione.

PRESIDENTE. Senatore Spano, sono in grado di rispondere alle sue osservazioni. Lei ha presentato un emendamento, il 3.0.9, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 3. Se lei lo riformulasse come emendamento sostitutivo del nono capoverso dell'articolo 1, potrei addivenire alla sua richiesta.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Non colgo il motivo per cui l'emendamento 3.0.9 dovrebbe diventare sostitutivo del nono comma dell'articolo 1. La soluzione che si propone non è sostitutiva di quella contenuta nel suddetto nono comma. Tra l'altro voglio far presente che vi è anche l'emendamento 1.0.1 presentato dai senatori Covi e Cartia che riguarda sempre la stessa materia.

PRESIDENTE. Senatore Spano, secondo la sua opinione, l'emendamento 3.0.9 da lei presentato può inserirsi nella materia trattata dall'articolo 1?

* SPANO ROBERTO, *relatore*. A mio giudizio sì, qualora questo fosse l'unico modo tecnicamente accessibile per poterlo esaminare in questo momento. L'emendamento 3.0.9 è sicuramente collegabile alle valutazioni e determinazioni che l'Aula assumerà sugli emendamenti analoghi 1.9, 1.18 e 1.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Spano, le garantisco che le votazioni che ci accingiamo a fare su questi ultimi emendamenti non precludono la votazione dell'emendamento 3.0.9 da lei presentato.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, come ha già annunciato il senatore Spano, analogo problema s'impone per l'emendamento 1.0.1 presentato dal senatore Cartia e da me. Anch'esso attiene alla stessa materia di cui agli emendamenti 1.9 ed 1.18 cui aggiungerei l'1.12. Ho presentato l'emendamento 1.0.1 come articolo aggiuntivo all'articolo 1 del decreto-legge, ma non ho alcuna difficoltà a trasformarlo in emendamento aggiuntivo di

teriore comma all'articolo 1, sempre che sia fatto salvo il comma nono che ritengo essenziale.

Se lei, signor Presidente, mi dà assicurazione che l'eventuale votazione contraria che dovessero subire gli emendamenti 1.9, 1.12 e l'1.18 non preclude la discussione e la votazione dell'emendamento 1.0.1, anche se non vedo come ciò sia possibile visto che la materia è sostanzialmente la medesima, allora mi atterrò a queste sue decisioni. Tuttavia le faccio presente che, trovandoci sempre nella stessa materia, sarebbe opportuno che gli emendamenti 1.9, 1.12 ed 1.18 venissero tutti riportati — e chiedo su questo punto l'eventuale adesione dei senatori Biglia e Lotti — all'emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo da collocare dopo l'articolo 1, oppure che anche gli emendamenti 1.0.1 e 3.0.9 venissero riportati nell'ambito della discussione degli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Senatore Covi, ripeto anche a lei la stessa cosa che ho detto testè al senatore Roberto Spano: lasciamo le cose come stanno poichè la Presidenza assicura a lei ed all'Aula che ove alcuni emendamenti, quali quelli cui lei ha fatto riferimento, fossero respinti, la decisione di respingere quegli emendamenti non influirebbe sull'esame dell'emendamento 1.0.1 presentato da lei congiuntamente al senatore Cartia.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Voglio dire che concordo pienamente con le osservazioni fatte dai colleghi Covi e Spano. Infatti gli emendamenti presentati dal sottoscritto per conto dei senatori comunisti, dal senatore Biglia per conto del Movimento sociale, dal collega Spano e dal collega Covi (che hanno presentato emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo rispettivamente dopo l'articolo 3 e l'articolo 1) trattano la stessa materia. E' evidente che noi, come forza politica, abbiamo interesse ad addivenire ad una soluzione mediata, come quella che lei ci sta suggerendo. Va bene che stiamo legife-

rando in una materia ostica che, come ho detto prima, meritava molta più attenzione di quanto la maggioranza le abbia dedicato, ma non vedo come non si possano considerare preclusi gli emendamenti 1.0.1, presentato dal senatore Covi e 3.0.9, presentato dal senatore Spano Roberto, qualora non siano accolti l'emendamento presentato dal senatore Biglia e l'emendamento presentato dalla mia parte politica. Tutti questi emendamenti si riferiscono alla stessa materia e non è consentito decidere due volte sulla stessa materia, soprattutto dopo un voto negativo.

Da tempo noi invochiamo un attimo di serena riflessione su questa materia per non varare una legge tecnicamente imperfetta ed ancora più impasticciata di quella che dovrebbe essere varata per volontà della maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, mi chiarisca bene il suo pensiero. Secondo quello che ho detto testè, la Presidenza non ritiene preclusiva rispetto agli altri emendamenti la reiezione agli emendamenti presentati all'articolo 1. Per lei questo rappresenta già motivo di tranquillità?

LOTTI MAURIZIO. No. Si tratta di una decisione del Presidente che rispetto, ma che non mi sembra congrua con il contenuto degli emendamenti presentati dai senatori Covi e Spano Roberto. Vogliamo evitare di legiferare in modo pasticciato e perciò la invitavo a riflettere sull'opportunità di considerare quegli emendamenti come riferentisi alla stessa materia e quindi a trasferirli tutti all'articolo 1, che è la sede naturale in cui quegli stessi emendamenti debbono trovare accoglienza.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PISTOLESE.** Signor Presidente, anch'io non sono d'accordo con la sua opinione, cioè sul fatto che, respinto eventualmente l'emendamento presentato dal senatore Biglia, si possano ridiscutere e votare altri emendamenti simili ed uguali. Vi è una preclusione:

se il primo emendamento viene respinto debbono considerarsi preclusi tutti gli emendamenti analoghi, anche se essi si riferiscono ad altri articoli del decreto-legge. Ritengo che bisogna essere chiari su questo punto: se si respinge il primo emendamento, quello presentato dal senatore Biglia, cioè l'emendamento 1.9, gli altri emendamenti debbono considerarsi preclusi. Ha ragione il senatore Lotti quando afferma che non è possibile usare due pesi e due misure. Se si votasse l'emendamento 1.9 e questo emendamento fosse respinto, ne risulterebbero preclusi gli altri emendamenti. Questa precisazione non vuole essere soltanto un richiamo al Regolamento, ma vuole essere utile anche per la esattezza delle nostre votazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta per poter dare modo alla Presidenza di riflettere sulle osservazioni avanzate. Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 13).

Informo gli onorevoli colleghi che nella seduta antimeridiana di oggi procederemo fino alla votazione dell'emendamento 1.8 incluso. Successivamente la Presidenza valuterà gli effetti della votazione del successivo emendamento 1.9, relativamente agli altri emendamenti 1.12, 1.18, 1.0.1 e 3.0.9, vertenti sulla stessa materia.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

ALICI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

L'emendamento 1.8, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori, resta pertanto precluso.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,05*).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari